



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti

## COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO  
TEL. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: [www.crcalabria.it](http://www.crcalabria.it)

e-mail: [segreteria@crcalabria.it](mailto:segreteria@crcalabria.it)

Posta Certificata: [segreteria@pec.crcalabria.it](mailto:segreteria@pec.crcalabria.it)  
[tesseramento@pec.crcalabria.it](mailto:tesseramento@pec.crcalabria.it)  
[amministrazione@pec.crcalabria.it](mailto:amministrazione@pec.crcalabria.it)  
[giustiziasportiva@pec.crcalabria.it](mailto:giustiziasportiva@pec.crcalabria.it)

## Stagione Sportiva 2020/2021

### Comunicato Ufficiale n° 13 del 25 Agosto 2020

#### **1. DELIBERE DELLA CORTE FEDERALE D'APPELLO - I^ SEZIONE**

Si rimette in allegato la Decisione prot.118/2019-2020 CFA del 13.08.2020 relativa al reclamo n.161/2019-2020 CFA proposto dal Sig.CALABRO' Marco, Arbitro Effettivo della Sezione AIA di Reggio Calabria.

#### **2. DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE**

Si rimette in allegato la Decisione prot.205/TFN-SD del 12.08.2020 relativo al deferimento n.1111/12 pf20-21/CG/GT/ag del 21.7.2020 a carico della società Roccella e tesserati.

#### **3. DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE**

Il Tribunale Federale Territoriale, riunitosi a Catanzaro il 20 agosto 2020, ha adottato le seguenti decisioni:

##### **Collegio composto dai Sigg.ri :**

- Avv. Fabio	MIGLIACCIO	PRESIDENTE;
- Avv. Anna	PIANE	COMPONENTE;
- Avv. Maurizio	RODINO'	COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino;

in rappresentanza della Procura Federale: il Sostituto Procuratore Federale Avv.Nicola Monaco.

##### **PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 3 a carico di:**

-LEONARDO MOLINARI, all'epoca dei fatti Commissario e legale rappresentante della Società FC Calcio Acri SCSD, per rispondere della violazione dell'art. 4 comma 1 del CGS, (ovvero degli obblighi di lealtà, correttezza e probità) in relazione all'art. 94ter, comma 13 delle NOIF (secondo cui il pagamento agli allenatori delle società della LND di somme, accertate dal competente Collegio arbitrale, deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione) ed all'art. 31, commi 6, 7 e 10 del CGS, per non aver pagato all'allenatore Mancini Renato, le somme accertate dal Collegio Arbitrale della LND con decisione del 18.7.2019, pubblicata con C.U. n. 4/19 C.A./LND, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della stessa, avvenuta in data 30.7.2019 a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno;

-la società F.C. CALCIO ACRI S.C.S.D., codice 913818, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ex art. 6 comma 1 del CGS, per la condotta omissiva posta in essere dal proprio Commissario e legale rappresentante p.t., come sopra descritta.

**Deferimento Procura Federale Prot. 1426/847 pf 19 20 GC/MDL/ps DEL 27 Luglio 2020**

## IL DEFERIMENTO

Il Procuratore Federale Interregionale,

- letti gli atti dell'attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare n. 847 pfi 19-20, iscritto nel registro della Procura Federale in data 4.2.2020, avente ad oggetto: "Mancato pagamento da parte della società A.S.D. F.C. Calcio Acri, delle somme dovute in favore dell'allenatore Renato Mancini, nel termine previsto di 30 giorni dalla notifica della decisione del Collegio Arbitrale della L.N.D.";

- vista la comunicazione di conclusione delle indagini del 6.7.2020 già ritualmente notificata;

- rilevato che successivamente la notifica della C.C.I., i soggetti avvisati nulla riscontravano, facendo decorrere inutilmente il termine a difesa loro concesso, ad eccezione di Leonardo Molinari, il quale trasmetteva memoria difensiva del 20.7.2020 dalla quale tuttavia non si evincono circostanze esimenti delle violazioni contestate;

- rilevato che nell'ambito del procedimento in oggetto sono stati acquisiti vari documenti, costituenti fonti di prova, ed in particolare:

- decisione del Collegio Arbitrale della L.N.D. del 18.7.2019 pubblicata con C.U. n. 4/19 C.A. di pari data, avente ad oggetto l'esito del ricorso n.206/89, promosso dall'allenatore Mancini Renato contro la società FC Calcio Acri SCSD;

- nota di accompagnamento del C.A. in uno all'avviso di ricevimento fronte e retro della raccomandata con ricevuta di ritorno, spedita, in uno alla decisione suindicata, dalla segreteria del C.A./LND in data 22.7.2019 e ricevuta dalla società FC Calcio Acri in data 30.7.2019, (avente ad oggetto la comunicazione della decisione del Collegio Arbitrale del 18.7.2019 pubblicata con CU n.4/19 C.A.);

- nota-segnalazione del C.R. Calabria del 16.1.2020, acquisita dalla PF in data 27.1.2020, giusto protocollo n. 9430;

- fogli censimento s.s. 19-20 della società F.C. Calcio Acri SCSD – codice 913818.

Rilevato che, dalla documentazione acquisita come sopra indicata emerge chiaramente che:

- il presente procedimento trae origine dalla nota-segnalazione del C.R. Calabria del 16.1.2020, acquisita dalla Procura Federale in data 27.1.2020, giusto prot. n. 9430, avente ad oggetto il mancato pagamento da parte della società A.S.D. F.C. Calcio Acri, delle somme dovute in favore dell'allenatore Renato Mancini, nel termine previsto di 30 giorni dalla notifica della decisione del Collegio Arbitrale della L.N.D. pubblicata con C.U. n.4/ 19 del 18.7.2019;

- la decisione del Collegio Arbitrale della L.N.D. del 18.7.2019 è stata regolarmente notificata alla società Calcio Acri a mezzo raccomandata A/R n. 617267812426 del 22.7.2019 ricevuta dalla stessa società in data 30.7.2019;

- la società interessata ometteva di provvedere al pagamento delle somme accertate dal Collegio Arbitrale della L.N.D. con decisione pubblicata sul C.U. n. 4/19 del 18.7.2019;

- il legale rappresentante p.t. con poteri di firma, all'epoca dei fatti, era il Commissario Leonardo Molinari, dimessosi in data 24.10.2019, come si evince dalla schermata allegata alla memoria difensiva del 20.7.2020 dallo stesso soggetto incolpato.

Ritenuto che i fatti sopra riportati evidenziano i seguenti comportamenti in violazione della normativa federale, ascrivibili ai soggetti qui di seguito indicati:

-per Leonardo Molinari, all'epoca dei fatti Commissario e legale rappresentate della Società FC Calcio Acri SCSD, la violazione dell'art. 4 comma 1 del CGS, (ovvero degli obblighi di lealtà, correttezza e probità) in relazione all'art. 94ter, comma 13 delle NOIF (secondo cui il pagamento agli allenatori delle società della LND di somme, accertate dal competente Collegio arbitrale, deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione) ed all'art. 31, commi 6, 7 e 10 del CGS, per non aver pagato all'allenatore Mancini Renato, le somme accertate dal Collegio Arbitrale della LND con decisione del 18.7.2019, pubblicata con C.U. n. 4/19 Collegio Arbitrale della LND, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della stessa, avvenuta in data 30.7.2019 a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

Ritenuto, altresì che dalla superiore condotta omissiva addebitabile al soggetto suindicato, come sopra descritta, consegue la responsabilità diretta ex art. 6 comma 1 del CGS della società FC CALCIO ACRI SCSD, codice 913818, alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti;

- vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Avv. Alessandro Boscarino;

- visto l'art. 125 del vigente CGS,

## H A D E F E R I T O

innanzi al Tribunale Federale Territoriale, presso il Comitato Regionale Calabria:

**-Leonardo Molinari**, all'epoca dei fatti Commissario e legale rappresentate della Società FC Calcio Acri SCSD, per rispondere della violazione dell'art. 4 comma 1 del CGS, (ovvero degli obblighi di lealtà, correttezza e probità) in relazione all'art. 94ter, comma 13 delle NOIF (secondo cui il pagamento agli allenatori delle società della LND di somme, accertate dal competente Collegio arbitrale, deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione) ed all'art. 31, commi 6, 7 e 10 del CGS, per non aver pagato all'allenatore Mancini Renato, le somme accertate dal Collegio Arbitrale della LND con decisione del 18.7.2019, pubblicata con C.U. n. 4/19 C.A./LND, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della stessa, avvenuta in data 30.7.2019 a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno;

-la società **F.C. CALCIO ACRI - S.C.S.D.**, codice 913818, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ex art. 6 comma 1 del CGS, per la condotta omissiva posta in essere dal proprio Commissario e legale rappresentante p.t., come sopra descritta.

#### IL DIBATTIMENTO

Nella riunione del 20 agosto 2020 è comparso davanti a questo Tribunale Federale Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv. Nicola Monaco.

Nessuno è comparso per i deferiti.

#### LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE

Il Sostituto Procuratore Federale ha ampiamente illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato la seguente richiesta:

- per la società F.C. CALCIO ACRI - S.C.S.D. penalizzazione di un punto in classifica da comminarsi all'atto dell'iscrizione al primo campionato a cui la società prenderà parte, e l'ammenda di euro 1.200,00;
- per Leonardo Molinari l'inibizione per mesi sei (6).

#### I MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il Tribunale Federale Territoriale che gli elementi documentali raccolti integrino gli estremi dell'illecito contestato.

#### P.Q.M.

il Tribunale Federale Territoriale preso atto delle richieste del Sostituto Procuratore Federale irroga:

- alla società F.C. CALCIO ACRI - S.C.S.D. (codice 913818) - UN (1) punto di penalizzazione in classifica da comminarsi all'atto dell'iscrizione al primo campionato a cui la società prenderà parte, e l'ammenda di € 1.200,00 (milleduecento/00).
- a Leonardo MOLINARI l'inibizione per MESI SEI (6).

IL SEGRETARIO  
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE  
Saverio Mirarchi



**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO**  
**00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14**

N. 161/2019-2020 REGISTRO RECLAMI

N. 118/2019-2020 REGISTRO DECISIONI

**LA CORTE FEDERALE D'APPELLO**  
**I SEZIONE**

Composta dai signori:

Mario Luigi Torsello	Presidente
Angelo De Zotti	Componente
Maurizio Fumo	Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

sul reclamo n. 161/2019-2020, proposto dal Sig. Calabrò Marco, rappresentato e difeso dall'Avv. Sergio Zumbo del Foro di Reggio Calabria, presso e nel cui studio in Reggio Calabria, alla Via XXI Agosto n. 42, elegge domicilio,

contro

Procuratore Federale Interregionale

per la riforma

della decisione del Tribunale Federale Territoriale pubblicata con Com. Uff. n. 4TFT c/o Comitato Regionale Calabria del 13.07.2020 e comunicata in data 14.07.2020;

Visto il reclamo, gli allegati e gli atti di causa;

Relatore nell'udienza del giorno 10 agosto 2020 - tenutasi in videoconferenza, ai sensi del decreto del 18 maggio 2020 del Presidente della CFA - il dott. Maurizio Fumo;  
Udito l'avv. Sergio Zumbo per il reclamante e l'avv. Vincenzo Cardone per la Procura federale; udito altresì il sig. Marco Calabrò;

#### RITENUTO IN FATTO

1. L'arbitro effettivo della Sezione A.I.A. di Reggio Calabria, Calabrò Marco è stato giudicato in primo grado responsabile della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 40, commi 1 e 2 lett. c), del Regolamento A.I.A., per avere violato i principi di lealtà, rettitudine, correttezza e probità, in quanto, durante la gara Parghelia Calcio - Vigor 1919 del 23.11.2019, insultava Chiapparo Giuseppe e Cordiano Giovambattista, entrambi calciatori della società A.S.D. Parghelia Calcio, rivolgendosi loro con le seguenti frasi: *“stai zitto! sei solo un codardo”* e *“vattene affanculo sotto la doccia”*; conseguentemente gli è stata applicata la sanzione della sospensione di mesi quattro.

Il Calabrò è stato viceversa prosciolto in relazione ad analoga condotta (aggravata dall'essere i presunti insulti connotati da disprezzo razziale) tenuta nei confronti di Diallo Youssouf, anche egli atleta della società A.S.D. Parghelia Calcio, cui avrebbe rivolto le frasi: *“stai zitto negro, sennò ti butto fuori”* e *“negro stai zitto perché sei già ammonito”*.

2. Il giudice di primo grado ha osservato che più persone hanno riferito degli insulti rivolti a Chiapparo e Cordiano (oltre ai diretti interessati, anche Muzzupappa Fabio), mentre fu il solo Diallo a riferire di essere stato oggetto di frasi denigratorie da parte del Calabrò, in relazione alle quali, per altro, le dichiarazioni delle altre persone presenti non appaiono prive di intrinseche contraddizioni. Ciò, secondo il primo giudicante, dà conto del differente epilogo decisorio.

3. Ha proposto reclamo il difensore del Calabrò deducendo la illogicità e contraddittorietà della motivazione, scaturente dalla stessa inconciliabilità degli elementi raccolti in sede di indagini.

3.1. Invero sarebbe lo stesso Tribunale ad affermare che esistono significative contraddizioni tra le dichiarazioni rese dalle persone ascoltate dalla Procura nel corso dei suoi accertamenti.

3.2. Davvero poi non si comprende – secondo il reclamante - come abbia fatto il Muzzupappa, che era evidentemente seduto in panchina, a udire le frasi che arbitro e giocatori si sarebbero scambiati in campo. Bisogna oltretutto tener conto anche del vociare del pubblico, circostanza

che certamente ha reso ancor più arduo comprendere tenore e significato delle comunicazioni verbali che avvenivano a metri di distanza.

3.3. Ancor meno si comprende – sempre secondo il reclamante - perché il Procuratore abbia prestato fede alle accuse calunniose mosse nei confronti dell'arbitro e non abbia attribuito alcun valore a ciò che quest'ultimo aveva affermato. Lo stesso, per altro, al termine della partita, fu anche aggredito da un soggetto sceso in campo e, per tale episodio, il Parghelia fu adeguatamente sanzionato. Mai comunque il Calabrò ha dato adito al sospetto di essere abitato da sentimenti razzistici.

4. L'attività istruttoria, oltretutto, è stata evidentemente incompleta in quanto nessun giocatore della squadra avversaria è stato sentito, ma solo gli atleti del Parghelia, tutti, ovviamente, solidali e, per ciò solo, sospetti e poco attendibili.

5. La decisione, in fine, - conclude il reclamante - si pone in frontale contrasto con gli insegnamenti della Corte di cassazione che, a fronte della dichiarazione di un solo teste, richiede che siano reperiti riscontri obiettivi, atteso che gli indizi, non solo devono essere gravi, precisi e concordanti, ma devono avere anche il conforto di ulteriori elementi “esterni” che ne corroborino la valenza.

#### CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La motivazione che sorregge la decisione di primo grado non appare né illogica, né contraddittoria; conseguentemente il reclamo merita di essere respinto.

2. Il Tribunale ha esaminato con diligente attenzione il materiale probatorio posto a sua disposizione ed ha applicato un criterio di valutazione più che rigoroso, ritenendo di non poter convalidare l'ipotesi di accusa nel caso in cui le dichiarazioni della presunta persona offesa (Diallo Youssouf) non avevano trovato riscontro in quelle di altri soggetti presenti sul campo di gioco o nelle sue immediate vicinanze.

3. D'altronde, l'episodio che riguarda il Diallo e quello che riguarda Chiapparo e Cordiano, benché vicini nel tempo e nello spazio e, tutto sommato, abbastanza simili, sono chiaramente distinti e distinguibili, di talché la valutazione sulla attendibilità del primo nulla ha a che vedere con quella che riguarda gli altri due. Né le parziali discrasie tra il racconto di Chiapparo, Cordiano e Muzzupappa appaiono tali da intaccare il nucleo essenziale della loro ricostruzione dei fatti. Invero una millimetrica coincidenza sarebbe, viceversa, non poco sospetta, ben potendo essere interpretata come il sintomo di “un previo concerto” tra gli stessi.

4. Del tutto infondato (o comunque contrastante con consolidatissima giurisprudenza) è poi l'assunto in base al quale le dichiarazioni di un "teste" non potrebbero essere poste alla base del convincimento del giudicante se non corroborate *ab extrinseco*.

La giurisprudenza di legittimità (penale) cui fa riferimento il reclamante è, con tutta evidenza, quella che riguarda i cc.dd. collaboratori di giustizia, non certo i testimoni "semplici". Invero, in base all'art 192 comma 3 cpp, solo le dichiarazioni provenienti dai primi devono essere valutate "*unitamente ad altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità*"; tale regola, viceversa, non sussiste con riferimento a soggetti che non rivestano la particolare qualifica sopra ricordata.

Conseguentemente anche le dichiarazioni provenienti dalla persona offesa, se ritenute fondate ed attendibili, possono, anche da sole, essere poste alla base della decisione del giudicante, in applicazione del principio del libero convincimento (cfr. Cass. pen. SS.UU. sent. 41461 del 2012, dep. 24.10.2012 e numerose altre).

Nel caso in scrutinio, per altro, non solo, come detto, le dichiarazioni delle persone offese, nel loro nucleo essenziale, coincidono, ma esse trovano riscontro in quella del Muzzupappa, immotivatamente ritenuto (dal reclamante) portatore di un intento calunnioso per la sola ragione di essere il presidente della squadra Parghelia.

5. Né, infine, la motivazione è utilmente aggredibile per il fatto che il Tribunale non abbia esplicitamente chiarito per qual motivo ha ritenuto di non attribuire credibilità alle dichiarazioni negatorie dell'incolpato.

Ci si trova, invero, al cospetto della c.d. motivazione implicita, vale a dire deducibile dall'intero contesto logico-espositivo dell'elaborato motivazionale, che sposando argomentatamente una tesi, ne esclude implicitamente - ma inevitabilmente - quella contraria (tra le tante: Cass. pen. sez. 5 sent. 6746 del 2018, dep. 12.2.2019).

PQM

La Corte Federale d'Appello (I Sezione), definitivamente pronunciando sul reclamo proposto dal Sig. Calabrò Marco, lo respinge.

Dispone la comunicazione alle parti, presso i difensori, con PEC.

**IL RELATORE**

**Maurizio Fumo**

Firmato digitalmente da:

**MAURIZIO FUMO**

Federazione Italiana Giuoco Calcio

Firma Depositata

**Seriale Certificato: 445637**

Valido dal 27/11/2019 al 26/11/2022

TI Trust Technologies CA

**IL SEGRETARIO**

**Fabio Pesce**



Firmato digitalmente da:

**FABIO PESCE**

Federazione Italiana Giuoco Calcio

Firmato il 13/08/2020 14:53

Seriale Certificato: 445710

Valido dal 15/01/2020 al 14/01/2023

TI Trust Technologies CA

**IL PRESIDENTE**

**Mario Luigi Torsello**



TORSELLO MARIO

LUIGI

13.08.2020

11:24:49 UTC

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE SEZIONE DISCIPLINARE

**Decisione n. 183/TFN-SD 2019/2020**  
**Deferimento n. 1111/12 pf20-21/GC/GT/ag del 21.07.2020**  
**Reg. Prot. 205/TFN-SD**

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

cons. Roberto Proietti – Presidente;  
avv. Amedeo Citarella – Componente (Relatore);  
dott. Pierpaolo Grasso – Componente;  
dott. Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA;

ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 10 agosto 2020,  
a seguito del Deferimento del Procuratore Federale n. 1111/12 pf20-21/GC/GT/ag del 21.07.2020 nei confronti del sig. Maurizio Misiti e della società ASD Roccella,  
la seguente

### **DECISIONE**

#### **Il deferimento**

Con nota Prot. 1111/12pf20-21/GC/GT/ag del 21.07.2020, la Procura federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

1. il sig. Maurizio Misiti, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società ASD Roccella, per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 1, del CGS, in relazione all'art. 94 ter, comma 13, delle NOIF e all'art. 31, commi 6 e 7, del CGS, per non aver corrisposto all'allenatore, sig. Domenico Giampà, le somme accertate dal Collegio Arbitrale LND con il lodo pubblicato con Com. Uff. n. 6 del 12.12.2019 (ricorso n. 57/90), comunicato alla società a mezzo pec ricevuta in data 21.12.2019, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia;
2. la società ASD Roccella, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante come sopra descritto.

#### **La fase predibattimentale**

In data 21.5.2020 la Procura federale disponeva l'archiviazione del procedimento sub n. 860pf19-20/GC/GT/og avente ad oggetto la medesima violazione ed i medesimi soggetti dell'odierno procedimento, in quanto il lodo del Collegio Arbitrale del 12.12.2019 con cui l'ASD Roccella era stata condannata a pagare le somme ivi previste all'allenatore, sig. Domenico Giampà, risultava essere stato notificato in data 21.12.2019 all'indirizzo pec del difensore in sede arbitrale, "vincenzo.bombardieri@avvocatilocri.legalmail.it", piuttosto che all'indirizzo pec della società "asdroccella@interfreepec.it" risultante dall'elenco predisposto per la stagione sportiva 2019/2020 dalla LND agli atti dell'ufficio.

Pervenute in data 8 e 22 giugno 2020 due segnalazioni ad opera del legale rappresentante della società ASD Corigliano Calabro, prima, e del suo difensore, dopo, in cui si segnalava essere corretta la pec cui era stato comunicato il lodo alla società obbligata e si sollecitava l'adozione della sanzione normativamente prevista, in data 3.7.2020 la Procura federale procedeva all'audizione del legale rappresentante della società segnalante e, in data 4.7.2020, inviava richiesta di informativa al Dipartimento Interregionale della LND in ordine agli indirizzi pec della società ASD Roccella.

In data 6.7.2020 la Procura federale disponeva la riapertura delle indagini, in quanto dall'informativa della LND risultava:  
- essere presso lo Studio Vincenzo Bombardieri – via XXV Aprile, 21/B – 89047 Roccella Jonica (RC) l'indirizzo di corrispondenza della ASD Roccella;  
- essere "vincenzo.bombardieri@avvocatilocri.legalmail.it" l'attuale indirizzo pec della ridetta società a far tempo dal 10.7.2019;

- essere "asdroccella@interfreepec.it" l'indirizzo pec della società riferito alla stagione sportiva 2018/2019, valido sino al 10.7.2019.

Ritualmente notificata la comunicazione di conclusione delle indagini, l'incolpato Misiti presentava memoria difensiva ex art. 123, co. 3, CGS-FIGC con cui contestava l'addebito e chiedeva l'archiviazione del procedimento.

In particolare, eccepiva:

- la mancata notificazione del lodo arbitrale all'indirizzo pec della società risultante dagli elenchi ufficiali predisposti dalla LND;

- la mancanza dei presupposti di cui all'art. 122, co. 4, CGS per procedere alla riapertura delle indagini;

- la violazione dell'art. 119 CGS per decorrenza del termine di giorni sessanta per il compimento degli atti di indagine, perché iscritta il 5.2.2020 la notizia di illecito ed acquisiti il 3.7.2020 i nuovi atti di indagine.

Già manifestato dalla ASD Corigliano Calabro l'interesse ad intervenire nel procedimento quale terzo portatore di un interesse diretto, comunicata a detta società la data dell'odierna udienza, quest'ultima spiegava intervento con atto del 30.7.2020.

La società ASD Roccella, in persona dell'ing. Romeo Bruno, legale rappresentante p.t., con ulteriore memoria difensiva inviata il 31.7.2020, riproponeva le eccezioni già formulate in sede istruttoria, di cui chiedeva l'accoglimento e, nel merito, concludeva per il proscioglimento ovvero, in via subordinata, per l'applicazione della sanzione edittale minima di un punto di penalizzazione in classifica da scontarsi nel campionato 2020/2021; si opponeva, infine, all'intervento dell'ASD Corigliano Calabro perché, a suo dire, priva di legittimazione.

### **Il dibattimento**

Disposta la convocazione per l'udienza del 4.8.2020, tenutasi da remoto in modalità video conferenza, giusta decreto del Presidente di questo Tribunale n. 10 del 18.5.2020, comparivano il dott. Gioacchino Tornatore e l'avv. Alessandro Pietrangeli per la Procura federale; l'avv. Vincenzo Bombardieri per l'ASD Roccella; gli avv.ti Mattia Grassani e Alberto Ricchio per la ASD Corigliano Calabro.

Ammesso con ordinanza a verbale, sulla persistente opposizione della società deferita, l'intervento della ASD Corigliano Calabro per la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 81 CGS-FIGC, la trattazione era rinviata al 10.8.2020, ore 09:30, al fine di consentire alla ASD Corigliano Calabro di acquisire ed esaminare gli atti del procedimento, con termine alla società intervenuta sino al 7.8.2020 per il deposito di note scritte, di poi pervenute entro l'anzidetto termine.

All'odierna udienza, il Procuratore federale aggiunto, dott. Gioacchino Tornatore e l'avv. Alessandro Pietrangeli, richiamate le risultanze istruttorie, hanno chiesto irrogarsi la sanzione della inibizione di mesi 6 (sei) nei confronti del sig. Maurizio Misiti e della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica da scontarsi nella stagione 2019/2020 e dell'ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento/00) nei confronti della società ASD Roccella.

Gli avv.ti Mattia Grassani e Alberto Ricchio, per la società intervenuta, richiamata la memoria in atti, si sono associati alla richiesta della Procura Federale quanto alla sanzione della penalizzazione.

L'avv. Vincenzo Bombardieri, per i deferiti, richiamate le eccezioni e le conclusioni rassegnate con la memoria in atti, ha concluso per il loro accoglimento.

Consentite le repliche a tutte parti, il Collegio ha riservato la decisione.

### **Motivi della decisione**

1. In via preliminare deve procedersi all'esame delle eccezioni in rito formulate dai deferiti.

In particolare, premessa la circostanza, pacifica e non contestata, del mancato pagamento in favore dell'allenatore, sig. Domenico Giampà, delle somme accertate dal Collegio Arbitrale LND con il lodo pubblicato con Com. Uff. n. 6 del 12.12.2019, se non entro i termini per provvedere alla iscrizione al campionato di Serie D 2020/2021, come dichiarato dal difensore della ASD Roccella solo nel corso della odierna riunione, va preliminarmente scrutinata, attesa la sua natura pregiudiziale e assorbente, l'eccezione di improcedibilità reiterata dalla società deferita con la memoria del 31.7.2020 (pagg. 10 ss.).

In tesi, la difesa sostiene che, pur in presenza dell'efficacia preclusiva del provvedimento di archiviazione del 21.5.2020, la Procura federale avrebbe compiuto ulteriori atti di indagine senza che siano emersi "fatti nuovi o circostanze rilevanti di cui il Procuratore non era a conoscenza", come previsto dall'art. 122, co. 4, CGS-FIGC dal momento che, senza necessità di alcuna sollecitazione esterna, già nel corso della prima indagine avrebbe potuto autonomamente richiedere al Dipartimento Interregionale della LND quale fosse l'indirizzo pec della ASD Roccella.

L'eccezione è infondata.

Sul punto, il Procuratore Federale Aggiunto, dott. Gioacchino Tornatore, ha evidenziato come l'esistenza della pec bombardieri.vincenzo@avvocatilocri.legalmail.it rappresenti una circostanza rilevante di cui la Procura Federale non era a conoscenza, in tal guisa legittimante la riapertura delle indagini ai sensi dell'art. 122, co. 4, CGS-FIGC.

Il Collegio condivide la tesi della Procura Federale, cui ha aderito anche la difesa della società intervenuta ASD Corigliano Calabro.

Ed invero, dagli organigrammi 2018/2019 e 2019/2020 acquisiti dalla Procura federale nel corso della prima indagine, gli indirizzi e-mail ufficiali della società risultano essere, rispettivamente, asdrocellacalcio1935@gmail.com e studiobombardieri@libero.it.

È di tutta evidenza, pertanto, alla luce di dette risultanze come, verosimilmente e ragionevolmente, non vi fossero elementi che potessero indurre ad un approfondimento su quale fosse l'indirizzo pec della società, anche alla luce dell'art. 142, co. 3, CGS- FIGC vigente *ratione temporis*, che fissava al 1° luglio 2020 (ora prorogato al 1° luglio 2021 – Com. Uff. n. 201/A del 20.5.2020) per le società non professionistiche e i tesserati delle società non professionistiche l'entrata in vigore dell'art. 53, CGS-CONI che prevede l'obbligo di indicare un indirizzo di posta elettronica certificata all'atto dell'affiliazione e/o del tesseramento e/o del loro rinnovo, se pure, va precisato, allo specifico fine della comunicazione degli atti dei procedimenti *"per i quali non sia stabilita la partecipazione in forme diverse"* (art. 53, co. 1, CGS-FIGC).

Peraltro, è altrettanto palese, a mente dell'art. 118, co. 2, CGS-FIGC, che *"il Procuratore federale prende nota degli illeciti di propria iniziativa e riceve le notizie presentate o comunque pervenute, purché non in forma anonima o priva della compiuta identificazione del denunciante"*.

Ebbene, nella fattispecie, pervenuta la sollecitazione da parte della ASD Corigliano Calabro, certamente non in forma anonima, al fine di verificare la veridicità di tale segnalazione onde evitare una inutile riapertura delle indagini, la Procura federale riteneva di approfondirne il contenuto con la richiesta di informativa al Dipartimento Interregionale della LND.

Solo all'esito di tale informativa, pertanto, il cui contenuto è stato esposto nella parte che precede, la Procura federale iscriveva nuovamente la notizia di illecito nei termini e nel registro di cui all'art. 119, co. 3, CGS- FIGC e disponeva d'ufficio la riapertura delle indagini nei termini di cui al successivo art. 122, co. 3.

Anche sotto tale profilo, pertanto, alla luce della lettura sistematica degli artt. 118, co. 2, 119, co. 3 e 122, co. 3, CGS-FIGC deve ritenersi che la Procura federale abbia legittimamente proceduto alla riapertura delle indagini.

**2.** La natura assorbente del rilievo che precede, renderebbe pleonastico l'esame dell'ulteriore eccezione preliminare formulata dalla difesa della società deferita.

Sostiene, la difesa, che la Procura avrebbe illegittimamente utilizzato atti di indagine successivi alla chiusura del procedimento sub n. 860pf19-20/GC/GT/og perché comunque acquisiti oltre il termine di sessanta giorni *"dall'iscrizione nel registro del fatto o dell'atto rilevante"* prescritto dall'art. 119, co. 4, CGS- FIGC.

L'eccezione è inconferente.

Per quanto detto, infatti, non si è in presenza di autonomi atti di indagini compiuti nell'ambito di un procedimento in corso, quanto di notizia di illecito (informativa del Dipartimento Interregionale della LND) autonomamente acquisita dalla Procura federale (art. 118, co. 2, CGS- FIGC), iscritta nell'apposito registro (art. 119, co. 2-3, CGS-FIGC), costituente *"circostanza rilevante di cui non era a conoscenza e che, anche unitamente a quanto già raccolto (mancato pagamento intertermini delle somme accertate)"*, è stata ritenuta idonea *"a provare la colpevolezza"* degli incolpati e a disporre la riapertura delle indagini (art. 122, co. 4, CGS-FIGC).

**3.** Nel merito, il deferimento è fondato e va accolto per i motivi che seguono.

All'esito del procedimento arbitrale introdotto dal sig. Domenico Giampà, il Collegio Arbitrale LND, con il lodo pubblicato con Com. Uff. n. 6 del 12.12.2019, ha accertato le somme dovute dalla ASD Roccella in favore del ricorrente.

Il lodo è stato comunicato alla società obbligata il 21.12.2019 all'indirizzo pec [bombardieri.vincenzo@avvocatolocri.legalmail.it](mailto:bombardieri.vincenzo@avvocatolocri.legalmail.it).

Tale indirizzo è stato appurato essere l'indirizzo pec della società a far tempo dal 10.7.2019, così come comunicato dal Dipartimento Interregionale della LND il 6.7.2020.

Da tale informativa è risultato anche che l'indirizzo pec *"asdroccella@interfreepec.it"* è rimasto valido sino al 10.7.2019.

In ragione di tanto non si comprende per quale motivo, come sostenuto dalla difesa della società, il lodo avrebbe dovuto essere comunicato anche ad un indirizzo pec non più valido.

Deve allora affermarsi che inviata e, dunque, comunicata la decisione alla ridetta pec in data 21.12.2019, con invito alla società a provvedere al pagamento nel termine di trenta giorni di cui all'art. 94-ter, co. 13 delle NOIF, incombeva sulla stessa l'onere di provvedervi.

Pacificamente ed inutilmente elasso il termine previsto dalla norma, incombeva sulla società deferita l'onere, non assolto, di provare quanto meno l'esistenza di circostanze comunque modificative e/o estintive intervenute successivamente al definitivo accertamento del debito o, ancora, di eventuali circostanze esimenti e/o attenuanti.

In mancanza di tali allegazioni, invero, la difesa della società si è limitata ad affermare l'avvenuto pagamento sicuramente entro il termine utile per l'ammissione al campionato 2020/2021.

Va da sé, in mancanza della tempestiva allegazione dell'attestazione di avvenuto pagamento, che lo stesso, quand'anche avvenuto ai fini della iscrizione al campionato 2020/2021, non possa che essere intervenuto tardivamente, circostanza che consente di ritenere provata con sufficiente certezza la responsabilità del sig. Maurizio Misiti, legale rappresentante della società.

Dei fatti ascritti al sig. Maurizio Misiti, stante il principio di immedesimazione organica tra il ridetto e la società dal medesimo rappresentata, risponde a titolo di responsabilità diretta la ASD Roccella ex art. 6, co. 1, CGS-FIGC, alla cui stregua *"la società risponde direttamente dell'operato di chi le rappresenta ai sensi delle norme federali"*.

**4.** Quanto alle sanzioni da irrogare, il Collegio, in adesione alle richieste del Procuratore Federale Aggiunto, anche alla luce del chiaro precetto di cui all'art. 31, co. 6 e 7, CGS-FIGC in punto di sanzioni minime edittali per i fatti ascritti agli

incolpati (sei mesi per le persone fisiche e almeno un punto di penalizzazione in classifica per le società), ritiene congrue quelle di cui al dispositivo.

Si precisa, nella fattispecie, che in forza del principio della afflittività della sanzione, la penalizzazione di punti in classifica debba applicarsi al campionato 2019/2020 appena concluso.

Tanto, sia per la sua incidenza sulla classifica finale; sia perché non ancora compiuto alcun atto irreversibile determinante la stagione sportiva 2020/2021.

Ed invero, come emerso dalla esposizione delle parti, la ADS Roccella e la ASD Corigliano Calabro hanno concluso il campionato entrambe a 25 punti.

Per effetto della classifica avulsa, ciò ha determinato la collocazione della ASD Corigliano Calabro al quart'ultimo posto, con conseguente sua retrocessione nel Campionato Regionale di Eccellenza e la permanenza dell'ASD Roccella nel Campionato Interregionale.

È di tutta evidenza, pertanto, quanto al primo profilo, l'afflittività della sanzione della penalizzazione applicata al campionato 2019/2020 appena concluso.

Quanto al secondo profilo, va considerato che l'art. 8, co. 1, lett. g), CGS-FIGC, prevede che la penalizzazione sul punteggio vada fatta scontare, in tutto o in parte, nella stagione sportiva seguente solo se inefficace in termini di afflittività nella stagione sportiva in corso, senza alcuna specificazione su quella che deve intendersi per "*stagione sportiva in corso*", la cui individuazione, pertanto, è rimessa all'attività dell'interprete, non già *ad libitum*, bensì in linea con i principi dell'Ordinamento Sportivo, delle norme CONI, di quelle statutarie e di quelle regolanti il Codice di Giustizia Sportiva del CONI e FIGC, cui quest'ultimo deve adeguarsi.

Poiché tale disposizione non è chiara sul punto, questo Giudice ha, in precedenza, individuato la "*stagione sportiva in corso*" facendo riferimento al momento in cui è stata formalizzata la richiesta sanzionatoria della Procura Federale ed è stata adottata la conseguente decisione (cfr. Com. Uff. n. 10/TFN Sezione Disciplinare 2018/2019).

Tale tesi, tuttavia, è stata smentita dalla giurisprudenza successiva, la quale ha stabilito che anche se il procedimento sanzionatorio è iniziato "*quando le gare della stagione sportiva 2017/2018 si erano appena concluse*", la sanzione della penalizzazione - in assenza di atti irreversibili sulla determinazione dei partecipanti al campionato successivo (2018/2019) - deve essere applicata in relazione al campionato concluso (cfr. Collegio di Garanzia del CONI n. 60/2018 del 19 settembre 2018, pubblicato il successivo 20 settembre 2018).

Preso atto di ciò, il Collegio non può che interpretare il richiamato art. 8, co. 1, lett. g), del CGS-FIGC nel senso che per "*stagione sportiva in corso*" debba intendersi la stagione sportiva in corso nel momento in cui è stato posto in essere l'illecito, a meno che non sia consentito irrogare la sanzione in relazione a tale stagione sportiva in quanto essa si rivelerebbe inefficace, ovvero si siano verificati fatti irreversibili che la rendono ormai inapplicabile. Solo in tali ipotesi, quindi, la sanzione andrebbe applicata nella stagione sportiva seguente (ex art. 8, co. 1, lett. g), ultimo periodo, CGS-FIGC).

Nel caso di specie, la violazione *de qua* è riferita alla stagione sportiva 2019/2020, la sanzione irrogata in relazione a tale stagione sportiva risulta afflittiva e non risultano essersi verificati atti irreversibili che ne impediscano l'applicazione; sicché, la sanzione della penalizzazione di un punto in classifica va scontata con riferimento alla stagione sportiva indicata.

A tale proposito, e per concludere, si appalesa ancora inconferente l'eccezione della difesa in ordine all'avvenuto verificarsi di 'atti irreversibili' consistenti nella scadenza del termine utile per presentare domanda di ammissione al campionato quale società non avente diritto. In sostanza, la Società ha rilevato di aver presentato tempestivamente la domanda di ammissione al Campionato 2020/2021 quale società avente diritto; ha rappresentato che l'eventuale penalizzazione di un punto in classifica da scontare nella stagione sportiva 2019/2020 le impedirebbe di partecipare a tale campionato in tale qualità; ha rilevato di non essere più in termini per presentare domanda di ammissione al Campionato 2020/2021 quale società non avente diritto; ha concluso nel senso che tale ultima circostanza renderebbe irreversibile la situazione e, quindi, imporrebbe di applicare la sanzione della penalizzazione nella stagione sportiva 2020/2021.

Il Collegio ritiene infondato tale rilievo in quanto è evidente che la peculiarità della vicenda consentirebbe alla Società di presentare una richiesta di rimessione in termini - fatta salva la verifica dei presupposti utili per essere ammessi al campionato - al fine di poter formulare istanza per poter usufruire del cd. "ripescaggio", non essendo alla stessa addebitabile la scadenza del termine utile a tale scopo, posto che l'esigenza di presentare una simile istanza sorgerebbe solo a seguito della presente decisione. Del resto, se così non fosse, si verificherebbe una situazione aberrante sul piano dell'Ordinamento Sportivo in quanto, in presenza di una penalizzazione comportante la retrocessione, per la Società sarebbe impossibile anche accedere al campionato di competenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,

all'esito della Camera di consiglio, accoglie il deferimento e, per l'effetto, infligge le seguenti sanzioni:

- per il sig. Maurizio Misiti, mesi 6 (sei) di inibizione;

- per la società ASD Roccella, punti 1 (uno) di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2019/2020, oltre all'ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento/00).

Così deciso nella Camera di consiglio del 10 agosto 2020 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.

IL RELATORE

F.to avv. Amedeo Citarella

IL PRESIDENTE

F.to cons. Roberto Proietti

Depositato in data 12 agosto 2020.

IL SEGRETARIO

F.to avv. Salvatore Floriddia